

Facciamo il punto

Febbraio 2024



Nelle pagine seguenti riportiamo i principali chiarimenti di prassi resi da Inps, Inail, Ispettorato del Lavoro e Agenzia delle Entrate nel mese di febbraio 2024 con riferimento alle norme in materia di lavoro.

Inoltre riepiloghiamo gli aggiornamenti previsti per il mese di marzo 2024 dei più comuni contratti collettivi nazionali di lavoro.

Importo del contributo di licenziamento

Con il Messaggio n. 531 del 7 febbraio 2024 l'Inps rende noto che il massimale Naspi per l'anno 2024, da assumere come base di calcolo del contributo di licenziamento per le interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nel corso dell'anno 2024, è pari a 1.550,42 euro.

Si ricorda che l'importo dovuto è pari al 41% del massimale mensile NASpI per ogni 12 mesi di durata del rapporto di lavoro negli ultimi tre anni.

Assicurazione Inail per i giornalisti apicali

L'Inail ha pubblicato la Circolare n. 6 del 7 febbraio 2024 in cui sono forniti chiarimenti in merito alla retribuzione da prendere a riferimento per il pagamento del premio che per la liquidazione delle prestazioni per determinate figure apicali di giornalisti.

Si precisa che per i giornalisti dipendenti con qualifica di Direttore, Condirettore e Vicedirettore, che operano nell'area direzionale con elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale, si utilizza, come per i lavoratori dell'area dirigenziale, la retribuzione convenzionale annuale pari al massimale di rendita e non la retribuzione effettiva.

Modifiche all'Irpef

Con la Circolare n. 2/E del 6 febbraio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha fornito le prime indicazioni sulle novità introdotte in materia

di Irpef dal D. Lgs. 216/2023 che ha previsto, tra l'altro, una temporanea rimodulazione delle aliquote e degli scaglioni Irpef, delle detrazioni d'imposta e del trattamento integrativo.

Per il solo periodo d'imposta 2024, si prevede l'accorpamento dei primi due scaglioni, con conseguente diminuzione di 260 euro delle detrazioni per oneri (detrazioni del 19%, escluse le spese mediche; erogazioni liberali ai partiti politici; premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi) per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 50.000 euro.

I nuovi scaglioni di reddito ed aliquote per il calcolo dell'imposta lorda, sono a) fino a 28.000 euro, aliquota 23%; b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%; c) oltre 50.000 euro, 43%.

La detrazione per i redditi fino a 15.000 euro è elevata a 1.955 euro: pertanto, si amplia fino a 8.500 euro la cd. no tax area prevista per titolari di redditi di lavoro dipendente, equiparandola a quella già vigente per i pensionati. Sono invariate le detrazioni per i successivi scaglioni.

Viene rivisto il meccanismo di calcolo per la spettanza del trattamento integrativo al fine di neutralizzare l'incremento dell'importo della detrazione per redditi di lavoro dipendente, che avrebbe potuto determinare la perdita del beneficio per alcuni soggetti.

Con riferimento alle addizionali regionale e comunale, si prevede che, per il solo 2024, gli enti possono deliberare aliquote differenziate sulla base degli scaglioni vigenti per l'anno 2023.

Deducibilità dei contributi di previdenza complementare

Nella Risposta all'Istanza di interpello n. 30 del 7 febbraio 2024 l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sull'applicazione della norma che consente ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 la maggiore deducibilità fiscale dei contributi versati alla previdenza complementare dal sesto anno di partecipazione alle forme pensionistiche e per i venti anni successivi.

Si specifica che l'ulteriore plafond di deducibilità va determinato considerando i primi cinque anni di adesione alla forma pensionistica complementare che consentono la deduzione dei contributi versati dal reddito complessivo soggetto a tassazione in Italia: l'applicazione della

norma, infatti, presuppone che il lavoratore sia residente in Italia al momento del versamento dei contributi oggetto di deduzione.

Nel caso in esame, l'istante è stato assunto come lavoratore subordinato in Italia per la prima volta nel 2013, iscrivendosi alla forma di previdenza obbligatoria presso l'Inps, ma senza aderire a una posizione di previdenza complementare. Dopo un periodo di lavoro e residenza in Austria, dal 1° giugno del 2023 ha cominciato a lavorare in Italia come lavoratore subordinato, aderendo ad un fondo di previdenza complementare. Pertanto, l'ulteriore plafond va determinato a partire dal 2023.

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Autotrasporto Merci e Logistica; Grafica ed Editoria (Industria); Legno e Arredamento (Industria); Occhiali (Industria): decorrono gli aumenti dei minimi tabellari dal 1° marzo 2024.

Residenze sanitarie assistenziali (Aris) - Accordo ponte 24 gennaio 2024

Elemento retributivo aggiuntivo: a decorrere dal 1° marzo 2024 ai lavoratori che non sono beneficiari del superminimo di cui all'art. 56 del Ccnl è riconosciuto un elemento retributivo aggiuntivo (Era), per 13 mensilità, negli importi che seguono:

Categoria	Importi Era
Q	230,00
H	318,50
G	130,00
F	194,00
E	1,06
D	2,80
C	104,80
B	61,68
A	65,57



SEDE DI MILANO

Via Salasco, 40
20136 - Milano

SEDE DI ROMA

Via Vittorio Veneto, 54/B
00187 – Roma

SEDE DI CASALPUSTERLENGO (LO)

Via Felice Cavallotti, 13
26841 – Casalpusterlengo

info@gesam.eu

www.gesam.eu

20136 - Milano

Via Salasco, 40
T +39 02 855010.1
F +39 02 855010.36/37

00187 – Roma

Via Vittorio Veneto, 54/B
T +39 06 32090291
F +39 06 32090292

26841 – Casalpusterlengo (LO)

Via Felice Cavallotti, 13
T +39 0377 830878
F +39 0377 89399

Sede legale

26841 Casalpusterlengo (LO)
Via Felice Cavallotti, 13

Gesam Società tra Professionisti S.r.l.

Capitale Sociale 16.000 i.v.
C.F. | P. Iva | Reg. Imprese MI-MB-LO 05078440152
Pec: gesam@legalmail.it
info@gesam.eu | www.gesam.eu